

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO

Presidente relatore

Ida CONTINO

Consigliere

Luisa de PETRIS

Consigliere

Maria Cristina RAZZANO

Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'istanza di rito abbreviato formulata, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c.,

nell'ambito dell'appello, in materia di responsabilità amministrativa,

iscritto al n. **61241** del registro di segreteria

promosso da

DE SOL Angelo Aurelio, nato a Terni il 1° giugno 1963 (c.f.

DSLNL63H01L117X), rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Opilio

(c.f. PLOLRA62R42H501U), con domicilio informatico all'indirizzo di

posta elettronica certificata laura.opilio@legalmail.it;

nei confronti di:

• **PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti**, in persona

del Procuratore generale pro-tempore;

• **PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale**

	SENT. 122/2024	
	per la Regione Umbria della Corte dei conti, in persona del	
	Procuratore regionale pro-tempore	
	<i>nonché nei confronti di</i>	
	AVENIA Nicola appellante	
	e di Paolo Ronca, Micol Sole Di Patrizi, Ivan Barillaro, Regione Umbria	
	appellati	
	<i>avverso:</i>	
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria n.58	
	del 2023, depositata il 26 settembre 2023 e notificata il 28 settembre	
	2023.	
	VISTA l'istanza di rito abbreviato.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI, nella camera di consiglio del 9 maggio 2024, svolta con	
	l'assistenza del segretario dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore Pres.	
	Rita Loreto, l'Avv. Massimo Dotto in sostituzione dell'Avv. Opilio per	
	l'istante e il rappresentante della Procura generale nella persona del	
	V.P.G. dott. Luigi D'Angelo.	
	FATTO	
	1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale per	
	la Regione Umbria ha condannato, a titolo di colpa grave, il dott.	
	Angelo Aurelio DE SOL al pagamento della somma di euro 296.000,00	
	(pari al 40% del danno totale di euro 740.000,00 di cui alla originaria	
	richiesta) in favore della Regione Umbria, oltre agli emolumenti	
	accessori e alle spese di giudizio.	
	La vicenda trae origine dalla erogazione di euro 740.000,00 disposta	
	2	

	SENT. 122/2024	
	in data 20 febbraio 2017 dall’Azienda Ospedaliera di Perugia, a seguito	
	di transazione, in favore degli eredi del sig. OMISSIS, deceduto per	
	shock settico da peritonite biliare e broncopolmonite batterica	
	sopraggiunti a seguito di erronea esecuzione di intervento di	
	colecistectomia laparoscopica, effettuato in data OMISSIS presso	
	l’Azienda Ospedaliera di Terni.	
	Nello specifico, il dott. DE SOL, dirigente medico di chirurgia generale	
	e dipendente dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, è stato	
	ritenuto responsabile in qualità di primo operatore non solo per avere	
	scelto la tecnica laparoscopica per il primo intervento, non consigliabile	
	per il tipo di patologia e le condizioni del paziente; ma anche per avere	
	errato nella esecuzione del primo intervento, in cui si era verificata la	
	dissezione del dotto biliare e la lesione dell’arteria cistica, con fistola	
	biliare, e per avere eseguito un secondo intervento del tutto inutile	
	perché compiuto quando la sepsi si era ormai diffusa.	
	Avverso tale sentenza il dott. DE SOL ha proposto appello formulando	
	contestualmente e in via pregiudiziale istanza per la definizione	
	agevolata del giudizio ai sensi dell’art. 130 del c.g.c. Ha chiesto,	
	pertanto, di definire il procedimento mediante il pagamento di €	
	207.200,00, pari al 70% dell’importo imputato in citazione alla propria	
	condotta.	
	In data 21 gennaio 2024, la Procura generale ha espresso parere	
	positivo sull’istanza di rito abbreviato.	
	2. Con il decreto n. 1/2024, depositato il 14 febbraio 2024, il Collegio	
	ha accolto l’istanza di giudizio abbreviato determinando in €	
	3	

	SENT. 122/2024	
	207.200,00 la somma da versare in favore della Regione Umbria e in	
	€ 489,47 la somma da versare alla Tesoreria Centrale dello Stato, per	
	la quota parte delle spese del giudizio di primo grado liquidate nella	
	sentenza appellata; ha stabilito in 30 giorni dalla comunicazione il	
	termine per dare esecuzione ai pagamenti e ha fissato l'odierna	
	camera di consiglio per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art. 130	
	cgc.	
	3. Con note in data 15 marzo e 15 aprile 2024 l'avv. Laura Opilio,	
	difensore del sig. Angelo Aurelio De Sol, ha depositato presso questa	
	Sezione la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.	
	4. All'udienza camerale del 9 maggio 2024, l'Avv. Massimo Dotto ha	
	insistito per la definizione del giudizio; il Pubblico Ministero ha rilevato	
	la correttezza dei pagamenti e ha convenuto per l'estinzione del	
	giudizio.	
	DIRITTO	
	I. Sussistono tutti i presupposti applicativi di cui al rito abbreviato	
	previsto all'art 130 c.g.c. nei confronti dell'istante, sig. Angelo Aurelio	
	DE SOL.	
	La disposizione testé richiamata, infatti, disciplina un rito speciale, con	
	funzione deflattiva e a garanzia dell'incameramento certo e immediato	
	di somme risarcitorie all'erario, che consente anche ai soggetti nei cui	
	confronti sia già stata pronunciata sentenza di condanna di chiedere	
	alla competente sezione d'appello, previa acquisizione del parere	
	favorevole del pubblico ministero, che il procedimento venga definito	
	mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70% del danno	
	4	

	SENT. 122/2024	
	contestato in citazione.	
	II. Nel caso di specie, il sig. DE SOL ha proposto istanza di rito	
	abbreviato per la prima volta in appello e con il decreto n. 1/2024	
	questa Sezione ha accolto l'istanza determinando l'importo da pagare	
	in € 207.200,00 (pari al 70% della pretesa risarcitoria azionata in	
	citazione nei confronti dell'istante), come peraltro concordemente	
	richiesto dalle parti in causa, oltre a euro 489,47 per spese di giudizio;	
	ha altresì subordinato la definizione del giudizio al pagamento da parte	
	del DE SOL anche delle spese del giudizio di primo grado e ha stabilito	
	il termine di 30 giorni per il versamento.	
	III. L'istante ha tempestivamente e correttamente eseguito i	
	versamenti. Con note del 15 marzo e del 15 aprile 2024 il difensore	
	Avv. Opilio ha depositato:	
	a) Avviso di pagamento PagoPa per l'importo di euro 207.200,00;	
	b) ricevuta di pagamento – Bollettino PagoPa rilasciata da	
	Unicredit Banca, attestante l'avvenuta esecuzione	
	dell'operazione di bonifico per l'importo di euro 207.200,00 in	
	favore della Regione Umbria, con causale “Decreto 1/24 del	
	8.2.2024 depositato il 14.2.2024 procedimento r.s. n. 61241	
	autorità giudiziaria Corte dei conti Sezione seconda centrale	
	giuri. – Beneficiario = Regione Umbria”;	
	c) Ricevuta di bonifico Sepa di euro 489,47 inviato in favore di	
	Banca d'Italia – Tesoreria Centrale con causale: “spese di	
	giustizia e diritti - decreto n. 1/24 R.S. 61241 Corte dei conti	
	Sezione seconda centrale di appello depositato il 14.02.24”;	
	5	

	SENT. 122/2024	
	d) Ricevuta di pagamento per euro 207.200,00 rilasciata dalla Regione Umbria;	
	e) Attestazione di avvenuto pagamento dalla Regione Umbria;	
	La documentazione allegata dimostra che il sig. DE SOL ha dato tempestiva e corretta esecuzione agli incombeni di cui al decreto n. 1/2024, sicché questa Sezione può procedere alla definizione del giudizio.	
	IV. Deve, dunque, dichiararsi definito il giudizio d'appello promosso dal sig. Angelo Aurelio DE SOL. Spese di giudizio compensate.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio di appello n. 61241 promosso da DE SOL Angelo Aurelio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 130 c.g.c.	
	Spese di giudizio compensate.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.	
	Il Presidente relatore	
	Rita Loreto	
	Firmato digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 16 MAGGIO 2024	
	P. La Dirigente	
	Dott.ssa Luciana Troccoli	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Margherita Sbardella	
	6	